

REGOLAMENTO

PER IL

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALLA SOCIETÀ

Art. 1 Premessa

Spezia Risorse S.p.A. adotta il presente regolamento recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, al fine di garantire, nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento delle finalità sociali, il rispetto dei seguenti principi:

- criteri di trasparenza, pubblicità, imparzialità e rotazione, intendendosi:
 - a. **trasparenza**: le modalità adottate per garantire a chiunque la conoscenza delle modalità e dei criteri di partecipazione e valutazione, nonché degli esiti finali, a garanzia del pieno rispetto delle regole generali del presente regolamento;
 - b. **pubblicità**: la pubblicazione della selezione e delle modalità di svolgimento, al fine di garantire l'imparzialità e assicurare l'economicità e la celerità di espletamento mediante la divulgazione di tutte le informazioni necessarie sul portale internet aziendale e/o su altri siti web e/o altre forme di comunicazione e pubblicità ritenute opportune;
 - c. **imparzialità**: rispetto delle pari opportunità, anche attraverso l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Il Regolamento è emanato in attuazione del D. Lgs.n. 175/2016 - recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal D.lgs. n. 100/2017 e seguenti -, del D.lgs. n. 36/2023 - recante il "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni, del D.Lgs.n. 165/2001 - recante il "Testo unico sul pubblico impiego".

Art. 2 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni a Spezia Risorse S.p.A., per le attività di collaborazione, studio, ricerca e consulenza da espletarsi mediante rapporti di lavoro autonomo ai sensi del libro V, titolo III, capi I e II del Codice Civile e dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3. Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina criteri, requisiti e procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, nelle forme previste dalla normativa vigente ed in particolare, a titolo semplificativo, nella forma seguente: contratti ed incarichi di collaborazione professionale ex artt. 2222 c.c., conferiti nelle forme ammesse dalla normativa vigente e sempre successivamente alla verifica dell'assenza, all'interno della Società, di personale dipendente in possesso dei requisiti professionali necessari per la prestazione oggetto dell'eventuale collaborazione.

Il presente regolamento non si applica a:

- a. collaborazioni che riguardano l'espletamento di adempimenti obbligatori (Organismi di vigilanza, Collegi sindacali, Revisione dei conti e/o incarichi relativi all'espletamento di adempimenti in materia fiscale);
- b. incarichi di lavoro, servizio e/o fornitura disciplinati dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e S.m.i.;
- c. incarichi conferiti a soggetti esterni nell'ambito di programmi finanziati da Fondi europei;

- d. incarichi conferiti per la formazione del personale dipendente della Società.
- e. il conferimento di incarichi per collaboratori presso gli uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente e degli Organi direttivi;
- f. gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione nonché quelli inerenti attività notarili, aventi carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente;
- g. il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato e di alta specializzazione;
- e. le collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano compensi equiparabili ad un rimborso spese (es. convegni, seminari, docenze per un numero limitato di ore).

Art. 4 Tipologia degli incarichi

Gli incarichi a soggetti esterni possono essere conferiti nei termini e limiti sanciti dagli artt. 7 comma 6 e 35 comma 3 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

Questi incarichi sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di Spezia Risorse S.p.A.; non comportano l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa della Società. Non possono, di regola, essere svolti nell'ambito della sede della Società, se non in casi eccezionali e contingenti, da motivarsi specificamente all'atto del conferimento dell'incarico ed in relazione alla sua natura.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi tramite contratti aventi ad oggetto prestazioni d'opera, di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice civile:

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) *prestazione d'opera di natura professionale*, anche con riferimento ai contratti di collaborazione stipulati ex art. 7, comma 6 D.Lgs. n. 165/2001 che si concretizza in prestazione d'opera che richiede, di norma, l'iscrizione in albi professionali, resa con lavoro prevalentemente proprio da parte di soggetti titolari di partita IVA, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice civile e priva del carattere dell'occasionalità sopra descritto, nei quali assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore;
- b) *prestazione d'opera di natura occasionale*, anche con riferimento ai contratti di collaborazione stipulati ex art. 7, comma 6 D.Lgs. n. 165/2001, che si concretizza in prestazione d'opera svolta dal collaboratore in maniera occasionale ed autonoma, che non richiede l'iscrizione ad albi professionali, resa senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice civile, per le quali l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività destinata a non ripetersi a fronte di un compenso, complessivamente percepito e nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia. La prestazione è qualificabile come "occasionale" esclusivamente quando è resa da soggetti diversi da quelli del punto a) e quando si protrae nel tempo per una durata prefissata, o comunque in relazione ad uno specifico obiettivo.

La disciplina di cui al presente regolamento si applica, inoltre, agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati ad associazioni professionali o a società tra professionisti.

Sono inclusi, tra gli incarichi attribuibili a soggetti esterni in virtù del presente regolamento, le seguenti tipologie (elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- incarichi di studio, specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse della Società. È essenziale, per tali incarichi l'obbligo di predisporre una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di valutazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte della Società. È essenziale per tali incarichi l'obbligo di predisporre una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dalla Società. È essenziale per tali incarichi l'obbligo di predisporre una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- attività specifiche di collaborazione esterna, anche non a carattere meramente intellettuale, caratterizzate da un elevato contenuto professionale.

Art. 5 Presupposti per il conferimento degli incarichi

Spezia Risorse S.p.A può conferire gli incarichi di cui al presente regolamento ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 D.Lgs. n. 165/2001) anche universitaria, soltanto per esigenze cui la Società stessa non può far fronte con il personale alle proprie dipendenze ed in presenza dei seguenti presupposti, la sussistenza dei quali deve analiticamente risultare dall'atto del conferimento:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati della Società e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità di Spezia Risorse S.p.A;
- b) la Società deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. L'impossibilità oggettiva di utilizzo del personale dipendente è esclusivamente di tipo qualitativo e sussiste solo nei casi in cui l'estrema difficoltà e settorialità delle problematiche da trattare o la natura dell'attività da svolgere renda indispensabile l'apporto di elevate professionalità o esperienze, non reperibili in alcun modo tra il personale in servizio;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata, per la quale è richiesto il requisito della laurea o, eventualmente, di particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportante l'iscrizione in Albi e/o elenchi.
- d) devono essere preventivamente determinati la durata, l'oggetto ed il compenso. Quest'ultimo adeguatamente motivato, deve essere congruo e strettamente correlato all'attività svolta, previa valutazione della effettiva utilità che può derivare alla Società dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico. Laddove siano vigenti Tariffe professionali, si applicano tariffe minime relative allo scaglione di valore.

Le procedure selettive vengono avviate mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società del relativo avviso, ove sono indicati gli elementi essenziali dell'incarico e della professionalità ed esperienze richieste, nonché le modalità e termini per la presentazione delle

relative candidature ed i criteri di selezione e valutazione delle stesse.

Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto delle procedure comparative indicate nel presente regolamento e tenuto conto delle indicazioni e provvedimenti di cui all'art. 19, commi 6 e 8 D.Lgs. n. 175/2016.

Fermo quanto precede, in ogni caso gli incarichi non possono essere attribuiti ove:

- i Candidati non siano in possesso dei requisiti generali per l'accesso ai pubblici impieghi, ivi incluso il requisito della cittadinanza, come indicato all'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati, risultando siffatta circostanza in maniera documentata presso la Società;
- abbiano in corso un contenzioso con l'Ente, anche in sede stragiudiziale, risultante da documenti scritti;
- abbiano commesso reati di cui alle vigenti leggi antimafia;
- siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto dalle vigenti leggi antimafia;
- versino in casi di incompatibilità e/o inconfiribilità di incarichi pubblici, così come individuati ai sensi e per gli effetti della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. e delle Linee guida interpretative dell'ANAC.

Art. 6 Presupposti generali, criteri e modalità di conferimento degli incarichi

L'individuazione del fabbisogno da parte della Società di professionalità esterne può essere effettuato dal Direttore Generale o dal Direttore Operativo, con riferimento alle professionalità ed esperienze necessarie all'adempimento dei compiti ed attività della Società stessa.

Tale individuazione avviene ponendo in correlazione i profili ricercati, con le specifiche attività che la Società deve effettuare; di conseguenza, vengono indicati anche il tipo di professionalità necessaria, il costo presuntivo e la durata dell'incarico da conferirsi.

Verificati i presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, viene individuata procedura di conferimento dell'incarico attraverso una delle seguenti modalità di scelta del contraente:

- 1) tramite procedura comparativa
- 2) tramite affidamento diretto

PROCEDURA COMPARATIVA

La Società individua l'incaricato attraverso l'espletamento di procedura comparativa pubblica, effettuata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 3 D.Lgs. n. 165/2001 e dagli artt. 19 e 25 D.Lgs.n. 175/2016.

L'incarico può essere conferito previa pubblicazione di un avviso da pubblicare sul sito Internet di SPEZIA RISORSE per almeno 15 giorni oppure all'esito di un'indagine di mercato, espletata attraverso una lettera di invito ad almeno 5 soggetti presenti sul mercato e dotati dei requisiti necessari. L'avviso dovrà indicare:

- oggetto, natura, durata dell'incarico;
- requisiti di ordine generale e specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
- termini e modalità di presentazione delle candidature;
- compenso di riferimento;
- modalità di selezione;
- eventuali garanzie richieste ai partecipanti.

L'avviso dovrà inoltre prescrivere per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare:

- a) l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata;
- b) di non aver riportato condanne penali che comportano l'impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c) l'insussistenza di carichi penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
- d) il titolo di studio posseduto e se del caso, abilitazione e/o iscrizioni ad ordini, albi professionali o elenchi e decorrenza delle stesse;
- e) esperienze già maturate attinenti all'incarico cui l'istanza si riferisce;
- f) eventuale riduzione offerta rispetto alla tariffa professionale ovvero, per le prestazioni non previste dalla stessa, i criteri per la determinazione del corrispettivo;
- g) L'insussistenza di cause di incompatibilità;

L'avviso dovrà inoltre prescrivere per i soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio curriculum comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e le personali attitudini.

La selezione sarà presieduta da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale o dal Direttore Operativo che potrà essere costituita anche da componenti esterni alla società.

La Commissione giudicatrice verificherà il possesso dei requisiti in capo ai candidati e stilerà la graduatoria, valorizzando opportunamente gli elementi che sono pre-determinati in ogni avviso di selezione.

A seguire, la Commissione procederà ad effettuare il colloquio – ove previsto dall'avviso di selezione – attribuendo il punteggio a ciascun candidato e stilando la graduatoria definitiva. Entrambe le graduatorie (intermedia e definitiva) saranno pubblicate sul sito istituzionale della Società.

L'esito della procedura di selezione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per l'avviso di selezione.

AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Direttore Generale e il Direttore Operativo disgiuntamente possono procedere al conferimento diretto senza necessità di un espletamento di procedure ad evidenza pubblica per incarichi il cui corrispettivo sia pari o inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA: in tale ipotesi potrà rivolgersi a incaricati di propria fiducia, previa analisi del curriculum vitae e verifica dei requisiti generali.

Possono essere conferiti incarichi in via diretta, ovvero senza esperimento della procedura comparativa, nei seguenti casi:

- a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, quando, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purchè non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- per prestazioni specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni a specifiche esperienze acquisite;
- quando, per la peculiare natura dell'incarico, per l'oggetto della prestazione ovvero per le conoscenze, abilità e qualificazioni richieste, la scelta del professionista o prestatore d'opera debba necessariamente essere basata su un rapporto fiduciario;
- per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, consultiva, artistica, artigianale, culturale o scientifica tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni

dell'incaricato;

- per attività complementari ad un incarico principale già affidato;
- in casi di particolare comprovata urgenza, per esigenze imprevedibili che non rendano possibile il previo esperimento delle procedure comparative.
- gli incarichi in casi di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica;
- gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- gli incarichi dei componenti delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse;
- gli incarichi dei componenti delle commissioni di gara e agli eventuali consulenti delle stesse;
- gli incarichi di revisione contabile.

Nella decisione a contrarre, o in altro atto analogo, vengono esplicitate le motivazioni alla base del conferimento dell'incarico.

Art. 7 Conferimento dell'incarico e relativo disciplinare

Nel caso di espletamento di procedura comparativa pubblica di cui all'art. 6, l'incarico è conferito dal Direttore Generale; nel caso di affidamento diretto l'incarico è conferito dal Direttore Generale o dal Direttore Operativo.

L'incarico deve essere formalizzato mediante un disciplinare redatto per iscritto, in cui sono indicati, oltre ai dati anagrafici ed il codice fiscale e/o partita IVA dell'incaricato:

- l'oggetto della prestazione e la sua corrispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati dalla Società, nonché la sua coerenza con le esigenze di funzionalità della società stessa;
- l'eventuale sussistenza della fattispecie derogatoria alla procedura comparativa, prevista nel presente regolamento;
- le ragioni in ordine all'impossibilità oggettiva di utilizzare, per l'esecuzione dell'incarico, le risorse umane disponibili all'interno della Società e gli estremi dell'atto che recepisce la verifica effettuata dal Direttore Generale o dal Direttore Operativo ai sensi del precedente art. 6;
- la qualificazione professionale dell'incaricato e l'obbligo di allegazione del curriculum vitae;
- la durata o i tempi di esecuzione della prestazione, il compenso e relative modalità di pagamento;
- le modalità di verifica dell'incarico svolto;
- la clausola risolutiva e quella sulla riduzione del compenso di cui al successivo articolo;

Art. 8 Durata del contratto e determinazione del compenso

Premesso che tali incarichi hanno natura strettamente temporanea, la durata dell'incarico, salvo proroga motivata, è stabilita nel relativo disciplinare tenuto conto del fabbisogno individuato. La Società può prorogare - ove ravvisi un motivato interesse - la durata del contratto solo in casi particolari, quali, ad esempio, l'esigenza di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Il compenso per lo svolgimento degli incarichi è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità della medesima, dell'eventuale utilizzazione da parte del

collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dalla Società.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione - prevista nel contratto - in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico o comunque concordato con il collaboratore.

Relativamente al compenso, la Società può operare una ricognizione presso Associazioni di categoria, Ordini professionali, altre Amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Art. 9 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Direttore Generale o il Direttore Operativo - o un delegato appositamente incaricato - deve verificare il corretto svolgimento dell'incarico, mediante il riscontro delle attività svolte. Al termine della verifica, ne attesta l'esito.

Fermo restando quanto previsto dal codice civile per le obbligazioni "di mezzi", qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale o il Direttore Operativo - o un delegato appositamente incaricato - può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

Fermo restando quanto previsto dal codice civile per le obbligazioni "di mezzi", qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore Generale o il Direttore Operativo - o un delegato appositamente incaricato - può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 10 Verifiche in ordine al possesso dei requisiti e controlli a campione

I requisiti di ordine generale attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, verranno verificati anche previo sorteggio di un campione individuato, con modalità predeterminate ogni anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, verranno effettuati controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dai soggetti incaricati nell'anno precedente.

Suddetti controlli vengono eseguiti nella misura del 3% delle dichiarazioni rese dai soggetti incaricati, individuati mediante un sistema di sorteggio informatico casuale.

Qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la Società procede alla risoluzione del contratto e agli adempimenti successivi secondo la normativa vigente in materia.

Art. 11 Pubblicità e comunicazioni

Il presente Regolamento e tutti gli incarichi, conferiti ai sensi del presente regolamento, sono pubblicati, a cura del Direttore Generale, dal Direttore Operativo - o un delegato appositamente incaricato -, sul sito Internet di Spezia Risorse S.p.A, ove vengono indicati anche i dati prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Art. 12 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore.

Art. 13 Successive modifiche e integrazioni

Le successive modifiche ed integrazioni al presente regolamento entreranno in vigore, previa approvazione da parte del C.d.A. di Spezia Risorse S.p.A.